

GENERALI

- **Domanda:** Quali sono le fonti normative a partire dalle quali è stata avviata la procedura per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali? (*Aggiornata il 14/9/15*)

- **Risposta:** le fonti normative sono:

1. L'articolo 182 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellato dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2013 e ss. mm.
2. Le Linee Guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvate con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 maggio 2014, di cui si è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2014, n. 219
3. Il Bando pubblico del 22 giugno 2015, pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del MIBACT

Tali documenti sono disponibili all'indirizzo http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1061784176.html e forniscono la maggior parte delle indicazioni necessarie alla compilazione e all'invio della domanda.

- **Domanda:** è necessario per chi ha già partecipato alla precedente procedura reinserire nuovamente i dati e gli allegati del precedente bando secondo le nuove impostazioni delle schede? (*Aggiornata il 14/9/15*)

- **Risposta:** Sì, è necessario in quanto la Legge n. 7 del 14 gennaio 2013 ha modificato l'art. 182 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che disciplina l'acquisizione, in via transitoria, della qualifica di restauratore di beni culturali, per il conseguimento della quale è stato emanato il Bando del 22 giugno 2015. È comunque possibile recuperare i file delle attestazioni allegate nella domanda per la precedente procedura e riutilizzarli, inserendoli nel modulo della nuova domanda secondo le modalità richieste dall'attuale procedura. L'attuale applicativo è organizzato in base alla novellata normativa dell'art. 182, che prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali sia acquisita per specifici settori di competenza.

Chi ne avesse bisogno, con le vecchie credenziali può accedere alla registrazione del 2010 e recuperare i documenti allegati. Per il recupero di allegati alle domande 2009-2010 il richiedente accede al portale con le sue attuali credenziali, sceglie nel menu la voce "bando 2009". Nel caso che il documento di identità allegato in fase di registrazione non sia stato verificato, ne va fatta segnalazione all'indirizzo restauratori@beniculturali.it, che provvede alla verifica. Una volta verificato si accede inserendo la prima volta le credenziali del 2009. Negli accessi successivi risulterà visualizzabile la vecchia domanda nelle sue parti e sarà possibile scaricare i singoli allegati. Per recuperare allegati alla domanda per collaboratore restauratore il richiedente deve selezionare da "domande inviate" la propria richiesta, esaminare l'istanza e scaricare i singoli allegati

- **Domanda:** ho conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02. Volevo sapere come fare per partecipare alla procedura per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali indetta con bando pubblico del 22 giugno 2015.

(*Aggiornata il 14/9/15*)

- **Risposta:** il Bando pubblico del 22 giugno 2015 disciplina, ai sensi dell'art. 182, la selezione pubblica per l'acquisizione, in via transitoria, della qualifica di restauratore di beni culturali, cioè per la fase precedente alla disciplina a regime contenuta nell'art. 29 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Chi è in possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 ha conseguito la qualifica di restauratore di beni culturali in base ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 e del D.M. 87/2009, pertanto non deve partecipare al bando che è relativo alle norme transitorie e riguarda iter formativi ed attività di restauro precedenti alla istituzione della classe di laurea magistrale LMR/02.

Domanda: Come si effettua la propria registrazione? *(Aggiornata il 14/9/15)*

Risposta: bisogna accedere al sito: <https://ibox.beniculturali.it> fornendo la propria email; si riceverà un primo messaggio di conferma della richiesta di registrazione e, effettuando una validazione richiesta dal sistema, un successivo messaggio con consegna delle credenziali per l'accesso. A questo punto si dovrà predisporre una scansione .pdf a bassa risoluzione di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale o della tessera sanitaria. Accedendo con la password fornita dal sistema sarà possibile inserire i propri dati identificativi, i documenti richiesti e salvare il tutto.

Per completezza, a questo link si trova una descrizione della procedura di registrazione.

FORMAZIONE E TITOLI di STUDIO

- **Domanda:** cosa si intende per “ore di insegnamento tecnico-pratico” alla voce “Titoli”? Potreste farmi degli esempi (tirocinio, corsi specifici inerenti i beni culturali o esami con codici specifici)? *(Aggiornata il 14/9/15)*

- **Risposta:** Con “insegnamento tecnico-pratico” si fa riferimento ad attività tecnico didattiche di conservazione e restauro svolte in aula, in laboratorio e in cantieri didattici su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, aventi carattere eminentemente pratico e finalizzate all'acquisizione delle conoscenze tecnico-manuali necessarie per affrontare il restauro di detti beni. Sono comprese nelle ore di insegnamento tecnico-pratico le ore dei tirocini formativi svolti durante il percorso di formazione.

- **Domanda:** come posso utilizzare attestati di abilitazione e lettere di abilitazione all'attività di restauro di determinate categorie di beni, ai fini dell'acquisizione della qualifica? *(Aggiornata il 14/9/15)*

- **Risposta:** i titoli di studio utili al conseguimento della qualifica sono quelli indicati nell'allegato B, tabella 1, dell'articolo 182 come novellato dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2013 e ss. mm., nonché quelli riconosciuti come equivalenti o equipollenti in base alla normativa.

- **Domanda:** Come posso sapere se il mio titolo di studio conseguito all'estero è equipollente a uno di quelli indicati nell'elenco dell'allegato B, tabella 1, dell'articolo 182? *(Aggiornata il 14/9/15)*

- **Risposta:** Gli uffici competenti per il riconoscimento dei titoli accademici esteri sono: per le Lauree le Università e per i Titoli di Dottorato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il riconoscimento accademico si basa sulla valutazione analitica del titolo straniero, con lo scopo di verificare se esso corrisponde per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”. Le modalità di riconoscimento dei titoli accademici esteri sono stabilite dalle università italiane che, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani equipollenti: la decisione viene presa caso per caso. È esclusivamente l'Università, tramite i suoi organi interni (ad es. Consiglio di Corso di Studio), a poter valutare l'ammissibilità della domanda di equipollenza dei titoli di studio stranieri. È pertanto

necessaria la preventiva acquisizione dell'equipollenza del titolo straniero posseduto per poterlo esibire all'interno della procedura concorsuale.

INQUADRAMENTI

- **Domanda:** La data del mio inquadramento presso la Pubblica Amministrazione come Restauratore, successiva al 30 giugno 2012, non viene accettata dal sistema. *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Ai sensi dell'articolo 182, comma 1-ter, il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro al data del 30 giugno 2012. Pertanto non possono essere presi in considerazione inquadramenti successivi a tale data. Si riporta come esempio la seguente situazione: in conseguenza dei limiti temporali previsti dalla legge, i restauratori conservatori interni al MIBACT inquadrati nell'ultima procedura di passaggio di area con formalizzazione dell'inquadramento nel gennaio 2013, potranno ottenere la qualifica di restauratore facendo riferimento all'inquadramento precedente di assistente restauratore (225 punti) al quale dovranno aggiungere 2 anni di lavori eseguiti, oppure i titoli di studio conseguiti in data successiva all'inquadramento.

- **Domanda:** Sono inquadrato nella Pubblica Amministrazione come assistente tecnico restauratore e possiedo un diploma rilasciato da una scuola statale (ICR, OPD, ICPAL). Come posso qualificarmi? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Nel caso in cui un assistente tecnico restauratore possieda un diploma ICR, OPD, ICPAL potrà ottenere la qualifica con il punteggio derivante dal titolo di studio relativamente ai settori del percorso formativo. Potrà altresì scegliere di qualificarsi in base all'inquadramento come assistente tecnico restauratore (225 punti previsti dalla tabella 2 dell'allegato B) che dovrà integrare con i 2 anni di lavori eseguiti.

ATTIVITÀ DI RESTAURO

- **Domanda:** quali sono i documenti utili ad attestare il buon esito dei lavori? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Il documento che attesta il buon esito dei lavori è il certificato di esecuzione lavori, comunemente indicato con la sigla CEL previsto dalla vigente normativa (DPR 207/2010, allegato B). Il CEL viene emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato dal Committente dei lavori. Se il committente non coincide con l'organo preposto dalla tutela del bene, il CEL deve essere completato da un visto di buon esito apposto dall'autorità preposta alla tutela del bene. Il CEL può essere stato emesso mediante accesso alla procedura informatizzata resa disponibile dall'AVCP o rilasciato in forma cartacea per lavori antecedenti all'anno 2010. Per i lavori di restauro su beni culturali eseguiti prima della data di istituzione del CEL (DPR 34/2000), se i lavori sono stati affidati dalla Soprintendenza o dall'Ente preposto alla tutela del bene potranno essere utilizzati, ai fini della procedura i certificati di regolare esecuzione redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, i certificati di collaudo redatti e sottoscritti dalla commissione incaricata o dal funzionario incaricato nel caso di lavori privati ammessi a contributo statale. Sono utili ai fini della procedura di qualificazione pure le attestazioni di regolare esecuzione o di buon esito rilasciate dai Soprintendenti, anche sotto forma di lettera o di attestato, comprese quelle emesse in occasione della precedente procedura.

Naturalmente ai fini del conseguimento della qualifica professione di restauratore sono utili solo i CEL, i certificati e le attestazioni relative a lavori per la categoria OS2-A e OS2-B

- **Domanda:** I certificati di esecuzione lavori (CEL) rilasciati ai fini SOA in forma cartacea prima del 2010 sono validi e possono sostituire l'inserimento di allegati singoli di inizio lavori, fine lavori e regolare esecuzione degli stessi? Li devo caricare nella voce "altro"? (*Aggiornata il 15/9/15*)

- **Risposta:** I CEL rilasciati ai fini SOA dal committente o dal RUP incaricato dalla Stazione Appaltante, anche quelli redatti in forma cartacea prima del 2010, sono considerati validi se contengono le informazioni utili a comprovare lo svolgimento dell'attività e la conformità della stessa ai requisiti indicati nel bando e se sono provvisti dell'attestazione di buon esito dell'autorità preposta alla tutela del bene, qualora il committente non coincida con l'ente preposto alla tutela del bene. I CEL vanno naturalmente inseriti nel campo a loro riservato della sezione "Atti" del modulo di domanda. Dal momento che di norma contengono le informazioni relative a inizio e fine lavori, il loro inserimento rende superflua l'immissione nel modulo di altri allegati quali contratto, verbale inizio/fine lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo.

- **Domanda:** Il certificato di esecuzione lavori (CEL) in mio possesso non è datato, contiene solo dati di inizio e fine dei lavori ed espone una dichiarazione, da parte della Soprintendenza, di regolare esecuzione che non riporta la data originaria del certificato. Posso indicare semplicemente quei dati? (*Aggiornata il 15/9/15*)

- **Risposta:** Di norma il certificato di esecuzione lavori porta la data del suo rilascio. Qualora essa non sia presente, ai fini della procedura può essere considerata la data del rilascio del visto di buon esito da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene, oppure la data corrispondente a quella del certificato di regolare esecuzione o a quella di redazione del stato di avanzamento lavori (SAL) "finale"/"ultimo e finale" successivo alla fine dei lavori. In ultima istanza, nel caso di totale indisponibilità dei predetti documenti, si potrà compilare il campo con la data immediatamente successiva all'ultimazione dei lavori.

- **Domanda:** Ho presentato da tempo la richiesta di certificazione del buon esito agli organi preposti alla tutela dei beni che ho restaurato, ma non ho ancora ricevuto risposta. Come posso fare? Posso sostituire gli atti mancanti con un'autocertificazione? (*Aggiornata il 15/9/15*)

- **Risposta:** No, gli atti di attestazione del buon esito non possono essere sostituiti da una autocertificazione. Come stabilito dall'art. 182, comma 1-sexies, e precisato nelle Linee Guida, par. 5.3.1, la certificazione e l'autocertificazione privata sono previste soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore. Il conseguimento della qualifica di restauratore, tenendo conto della delicatezza delle competenze professionali e delle responsabilità connesse alla qualifica, richiede che la dimostrazione dei requisiti avvenga esclusivamente sulla base di atti di data certa, emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori.

Qualora l'ente preposto alla tutela del bene restaurato non abbia dato riscontro alla richiesta o qualora la verifica del buon esito non sia ancora stata effettuata o la relativa documentazione non sia reperibile, gli uffici dovranno provvedere a effettuare la verifica mancante e a formalizzare i relativi atti in tempo utile per poter effettuare la valutazione del requisito. Si segnala che a tal fine, con la circolare del Segretario Generale del MIBACT del 3 luglio 2015 prot. n. 7819, gli Istituti del Ministero sono stati chiamati ad assicurare il tempestivo riscontro alle richieste che saranno presentate. Per facilitare il reperimento della documentazione relativa ai lavori negli archivi delle Soprintendenze e degli Istituti del MIBACT, le suddette richieste dovranno contenere tutti i possibili dati utili all'individuazione del bene restaurato e tutti i possibili riferimenti agli atti tecnico-amministrativi esistenti in relazione all'intervento.

- **Domanda:** quando il bene è di proprietà dello stato, devo comunque indicare un indirizzo del "Proprietario". Può corrispondere all'indirizzo della sede della Soprintendenza che ha assegnato il lavoro oppure indico l'indirizzo del bene oggetto del restauro? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Per un bene di proprietà statale va considerato come proprietario l'Istituto (Soprintendenza, Museo, Archivio, Biblioteca ecc.) che ha il bene in consegna e indicato il relativo indirizzo. Nell'impossibilità di individuare tale Istituto si può, in via eccezionale, compilare il campo con l'indirizzo della Soprintendenza/Istituto che ha affidato il lavoro.

- **Domanda:** nel precedente bando vi era la possibilità di stampare le schede per poterle consegnare in soprintendenza e richiedere l'attestazione per ogni lavoro. Ora non è più possibile stamparle? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Nell'attuale procedura non è prevista la possibilità di stampare singole schede di attività svolte. Sarà necessario presentare all'Ufficio interessato specifica richiesta per il rilascio di documentazione e attestazioni di buon esito.

- **Domanda:** nella sezione "Atti" sono richiesti documenti ufficiali (con asterisco e pertanto obbligatori!) che nel caso di mio interesse non sono mai esistiti. Nel precedente bando la soprintendenza aveva "risolto" il problema dichiarando nelle attestazioni eventuali informazioni mancanti. Possiamo procedere allo stesso modo? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** se il lavoro di restauro è stato autorizzato dall'organo di tutela o direttamente affidato dal medesimo organo è possibile allegare qualunque documento che comprovi lo svolgimento dell'attività di restauro e la conformità della stessa ai requisiti indicati nel bando, quindi documentazione contrattuale, verbali, certificazione di regolare esecuzione, fatture ecc. Possono essere naturalmente riutilizzate le attestazioni rilasciate dalle soprintendenze in occasione della precedente procedura di qualificazione.

- **Domanda:** Come calcolare i giorni di esecuzione del restauro? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** I giorni di esecuzione di un restauro vanno calcolati a partire dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori o di consegna del bene, oppure a partire dalla comunicazione di inizio lavori inviata all'organo di tutela, con la formula dei "giorni naturali e consecutivi" (compresi quindi anche i giorni festivi) fino alla data di loro effettiva ultimazione. Solitamente tali date sono precisate nei verbali redatti per cura del Direttore dei Lavori e indicate nel CEL, dove sono segnalati anche gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

- **Domanda:** Qualora io abbia svolto direttamente l'attività di restauro come libera professionista per conto di una ditta a cui era stato affidato l'incarico e sussistano i requisiti per testimoniarla, non mi è chiaro se al momento dell'inserimento della documentazione nella domanda del bando, tale attività e lavori potranno essere inseriti sia da me, che ho svolto direttamente il lavoro, sia dal titolare che era responsabile dell'incarico. In breve, l'attività su uno stesso lavoro viene riconosciuta a entrambe le figure: titolare e lavoratore? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Il caso di più operatori per lo svolgimento di un medesimo intervento di restauro è preso in considerazione dalle Linee Guida, par. 5.3.2, quartultimo capoverso. Il possesso del requisito di attività di restauro può essere riconosciuto a più soggetti per uno stesso intervento qualora le caratteristiche dell'intervento stesso (per es., dimensioni cospicue del bene) siano compatibili con il numero di aspiranti. La Commissione si riserva di valutare tale compatibilità.

- **Domanda:** Nella sezione “Atti” dell'attività di restauro vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione al restauro, poi viene richiesto incarico e consegna: cosa si intende per incarico in questo caso? Non è già l'autorizzazione che fa da incarico? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** L'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio preposto alla tutela non si può configurare come atto di incarico o consegna da parte del committente dei lavori. Esso risponde a norme di tutela previste dal D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, art. 21 e viene rilasciato dalla soprintendenza o dall'organo preposto alla tutela del bene su presentazione di un adeguato progetto di restauro.

- **Domanda:** Nella schermata “Atti” viene richiesto l'inserimento dei dati di incarico e consegna, ma c'è un solo campo da compilare. Si può inserire un solo dato? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Il campo “Incarico e consegna” richiede l'inserimento di un solo dato. La dicitura è stata così predisposta per permettere di utilizzare ai fini della procedura i giorni lavorativi dedicati all'attività di progettazione per chi abbia ricevuto dal committente un incarico preliminare di progettazione dell'intervento di restauro e lo abbia eseguito in un momento successivo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela del bene. Nel caso non vi sia stato un formale incarico antecedente alla data di effettiva consegna dei lavori o del bene, la data da inserire nel campo sarà quest'ultima.

Resta ferma l'impossibilità di utilizzare ai fini dell'acquisizione della qualifica di restauratore la sola attività di progettazione se non collegata alla successiva realizzazione dell'intervento documentata da atti certi.

- **Domanda:** Cosa si intende per Atto dell'ultimazione del lavoro di restauro e i conseguenti estremi dell'Atto? Non sempre c'è un documento o se c'è potrebbe essere una fattura, una semplice lettera di consegna. Sono documenti idonei? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** E' possibile allegare ai requisiti indicati nel bando qualunque documento comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività e la conformità della stessa, dal quale si possano chiaramente evincere le date di inizio e fine dei lavori e quindi calcolare i giorni occorsi per lo svolgimento del restauro. Sono utili a documentare la fine dei lavori, ad esempio, oltre al verbale redatto dal Direttore dei lavori, anche verbali o bolle di riconsegna del bene, lettere di autorizzazione al trasporto, fatture emesse.

- **Domanda:** ho provato a compilare la scheda di un lavoro di restauro ma non riesco a salvarlo perché manca la documentazione relativa all'autorizzazione dell'ente di tutela. Di questo lavoro ho ottenuto il CEL dell'ente di tutela, conservo il documento di ritiro, di consegna e la fattura. Visto che all'epoca del restauro non veniva rilasciato al restauratore il documento di autorizzazione, non sono in grado di procurare tale documento. *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Se il committente del lavoro di restauro è l'Ente che tutela il bene, o la stazione appaltante da cui l'Ente dipende, il lavoro non è soggetto a provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta del committente dei lavori dagli Uffici territoriali del MIBACT ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/2004 (oppure, nelle regioni e province a statuto speciale, dall'organo preposto alla tutela in base alle singole norme legislative) solo in relazione a lavori affidati da altri enti pubblici, da enti ecclesiastici, da enti morali o da privati. Quando l'Ente di tutela e il committente coincidono, il campo autorizzazione potrà essere compilato con gli estremi e la data del contratto/affidamento.

ATTIVITÀ ALL'ESTERO

- **Domanda:** dal 2000 sono iscritta in Inghilterra come restauratrice libera professionista. Sono sempre state collaborazioni professionali con ditte di restauro che dirigevano i lavori eseguiti da restauratori free-lance. La legge inglese non contempla la necessità di contratti scritti. Per ogni necessità formale fa fede la dichiarazione che attesta l'iscrizione all'ufficio delle imposte (HM Revenue and Custom). Quali documenti inglesi devo produrre per dimostrare la mia partecipazione ai progetti di restauro a cui ho preso parte? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Il caso di persone che intendano conseguire la qualifica di restauratore e che abbiano svolto attività all'estero è descritto nelle Linee Guida (consultabili sul sito del MiBACT), al par. 5.3.6. In base tali indicazioni l'attività di restauro all'estero dovrà essere documentata, al pari dell'attività svolta in Italia. È possibile allegare qualunque documento comprovante lo svolgimento dell'attività e la conformità della stessa, ai requisiti indicati nel bando, quindi dalle fatture fino al certificato di regolare esecuzione.

- **Domanda:** Che caratteristiche devono avere le traduzioni dei documenti in lingua straniera allegati alla domanda, relativi a formazione o attività svolte all'estero, per essere considerate valide ed idonee? *(Aggiornata il 15/9/15)*

- **Risposta:** Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere tradotti in italiano e in alcuni casi muniti di legalizzazione.

Le traduzioni devono essere asseverate o recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare o dal Tribunale.

Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità attraverso l'asseverazione. La traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera, attraverso l'asseverazione acquisisce carattere di "ufficialità" divenendo "traduzione giurata" o "traduzione certificata" o "traduzione ufficiale". Il traduttore dovrà quindi asseverare la sua traduzione presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace, davanti al cancelliere in qualità di pubblico ufficiale.